

Provincia di Milano

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI E LA SCUOLA MATERNA
PARITARIA DI MOTTA VISCONTI

(attuativa della legge regionale del 06.08.2007, n. 19)

L'anno duemila....., addìdel mese dialle ore, nella casa
municipale, sita in Piazza San Rocco al civico 9 A,

tra

- il COMUNE di MOTTA VISCONTI, codice fiscale 82000790152, rappresentato dalla
dott.ssa Maddalena Donà in qualità di Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e
Ricreativi, giusto decreto sindacale n. 15 del 10/06/2009 (di seguito COMUNE);

e

- il Signor FERRARIO AUGUSTO, nato a Motta Visconti (Mi) il 28/04/1937 ed ivi residente
in Via Piave, 5, in qualità di Presidente dell' Associazione Scuola Materna di Motta
Visconti (di seguito SCUOLA MATERNA);

PREMESSO CHE:

- * la SCUOLA MATERNA svolge una funzione di carattere educativo e sociale,
senza scopo di lucro;
- * la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia,
dalle competenti autorità scolastiche;
- * è aperta ai bambini la cui fascia d'età è attribuita alla Scuola dell'Infanzia e alle
sperimentazioni relative, con precedenza per quelli residenti nel Comune;
- * la Regione Lombardia, con legge regionale n. 19/2007 intende garantire il diritto
alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli art. 3, 33 e 34 della
Costituzione;
- * gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di
trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel
territorio;
- * l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed
integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in
base alla normativa statale e regionale o da convenzione;
- * gli Enti sottoscrittori la presente convenzione si impegnano a collaborare in
condizioni di reciprocità.

VISTO lo statuto della SCUOLA MATERNA,

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La presente convenzione ha validità quinquennale, con decorrenza dall'A.S. 2015/2016
fino all'A.S. 2019/2020 compreso, e non è rinnovabile tacitamente.

Art. 3

I servizi sanitari sono di competenza dell'ASL territoriale.

La SCUOLA MATERNA garantisce il diritto all'educazione ed all'istruzione dei portatori di handicap.

Il Comune, la SCUOLA MATERNA e l'Azienda Sanitaria Locale, in base alle rispettive competenze e funzioni, concorrono a raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 13 della L. 104/92.

Art. 4

La SCUOLA MATERNA assicura che il personale educativo della scuola stessa è in possesso del titolo di studio previsto dalle vigenti leggi.

Il Consiglio di Amministrazione garantirà che tutto il personale docente sia attinto da una graduatoria che sarà stesa in armonia con il progetto educativo della scuola.

Inoltre, sarà cura della SCUOLA MATERNA garantire una formazione permanente dei docenti tramite la frequenza a corsi di aggiornamento e fornire la documentazione di tale attività di formazione al COMUNE.

Art. 5

Il COMUNE si impegna a supportare la SCUOLA MATERNA nella compilazione del contributo regionale presentato ai sensi dell'art.7 ter della L.R. n. 19/2007.

Art. 6

Il COMUNE provvederà ad erogare direttamente alla SCUOLA MATERNA, per conto delle famiglie degli utenti residenti e frequentanti le sezioni di scuola dell'infanzia, nell'ambito di quanto previsto nel suo bilancio previsionale, un contributo come di seguito definito:

- a) a parziale scomputo della retta di frequenza, della retta del pre, della retta del post e della retta del pre/post fissate dalla scuola, tenendo conto delle fasce reddituali e delle percentuali di contribuzione definite annualmente dalla Giunta Comunale negli atti propedeutici alla predisposizione del bilancio previsionale. Il contributo, quantificato mensilmente sulla base degli effettivi iscritti frequentanti comunicati dalla SCUOLA MATERNA entro il decimo giorno del mese successivo, sarà liquidato secondo le modalità di seguito specificate:
 - o rata fissa di € 12.000,00 entro il 30 settembre;
 - o contributo relativo al bimestre settembre/ottobre a conguaglio della prima rata fissa – entro novembre;
 - o contributo relativo al bimestre novembre/dicembre - entro gennaio;
 - o contributo relativo al bimestre gennaio/febbraio – entro marzo;
 - o contributo relativo al bimestre marzo/aprile – entro maggio;
 - o contributo relativo al bimestre maggio/giugno – entro luglio;
- b) ad integrazione della riduzione del 20% della retta riconosciuta dalla SCUOLA MATERNA agli utenti nel caso di assenza per documentata malattia (frequenza inferiore o pari a sette giorni mensili), da erogarsi in un'unica soluzione al termine dell'anno scolastico di riferimento, a seguito di rendicontazione;
- c) a sostegno delle spese per l'organizzazione del Centro Estivo del mese di luglio, da erogarsi a favore dei frequentanti il suddetto Centro Estivo già iscritti alle sezioni di scuola dell'infanzia nell'A.S. di riferimento, a cui sarà riconosciuta la medesima quota di contributo già assegnata per la frequenza alla Scuola dell'Infanzia, tenuto conto dei livelli di contribuzione relativi all'A.S. di riferimento. Tale contributo sarà liquidato direttamente alla SCUOLA MATERNA in un'unica soluzione, entro il mese di agosto, e comunque a seguito di acquisizione da parte dell'ufficio comunale competente della documentazione attestante l'effettiva frequenza dei suddetti beneficiari al Centro Estivo. Non sarà erogato alcun contributo a favore degli iscritti a tale servizio che non abbiano frequentato;

- d) a parziale scomputo del costo pasto fissato dalla SCUOLA MATERNA, tenendo conto delle fasce reddituali e delle percentuali di contribuzione definite annualmente dalla Giunta Comunale negli atti propedeutici alla predisposizione del bilancio previsionale. Il contributo, quantificato mensilmente sulla base degli effettivi pasti consumati da ogni bambino iscritto e frequentante, comunicati dalla SCUOLA MATERNA entro il decimo giorno del mese successivo, sarà liquidato secondo le modalità previste per la liquidazione del contributo a parziale scomputo della retta di frequenza.

Art. 7

In considerazione del servizio che la SCUOLA MATERNA svolge per la collettività insediata sul territorio comunale, il COMUNE si impegna a erogare, direttamente alla SCUOLA MATERNA, nel limite delle disponibilità di bilancio, e nel rispetto dei divieti e dei limiti imposti dalla normativa vigente :

- a) un contributo per il diritto allo studio correlato al numero dei bambini frequentanti le sezioni di scuola dell'infanzia, quantificato annualmente con atto giuntale a seguito di acquisizione del numero degli iscritti all'anno scolastico successivo. L'entità del contributo comunale da destinare al diritto allo studio, che non potrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute, al netto delle eventuali entrate, sarà erogato entro il mese di luglio, a seguito di acquisizione da parte del COMUNE di apposita rendicontazione.
- b) un contributo a copertura della spesa sostenuta per favorire l'inserimento dei soggetti portatori di disabilità o finalizzata ad accogliere e ad intervenire per l'assistenza a particolari casi di bisogno segnalati dai Servizi Sociali Comunali. L'entità del contributo comunale da destinare alla fattispecie di che trattasi, che non potrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute, al netto delle eventuali entrate, sarà erogato entro il mese di luglio, a seguito di acquisizione da parte del COMUNE di apposita rendicontazione.
- c) un contributo a parziale copertura delle spese di gestione ordinaria, con riferimento esclusivamente a quelle relative alle utenze gas e luce, nel limite del 10% delle spese sostenute nel corso dell'anno educativo, considerate in misura del 50% sul totale debitamente rendicontato, stante l'uso promiscuo della struttura. L'Amministrazione Comunale determinerà annualmente, in sede di predisposizione del DUP, la percentuale di contribuzione di cui sopra, nel limite del 10% stabilito. Il contributo comunale da destinare alla fattispecie di che trattasi sarà erogato a seguito di acquisizione da parte del COMUNE di apposita rendicontazione.

Si sottolinea che in ogni caso sono escluse erogazioni contributive aventi finalità ripianatoria delle perdite di gestione, e pertanto l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo dovrà avere come presupposto inderogabile la verifica dell'insussistenza di tale condizione.

Art. 8

Al fine della determinazione dei contributi di cui all'art.6, commi *a*, *b*, *c* e *d* le richieste di contributo, obbligatoriamente corredate da attestazioni ISEE valida, dei nuclei familiari degli iscritti alla SCUOLA MATERNA e al servizio di pre, post e pre/post scuola dovranno pervenire all'Ufficio Affari Sociali del Comune entro e non oltre il 10 settembre dell'anno scolastico di riferimento. Oltre tale data saranno accettate solo le richieste di contributo relative ai nuovi iscritti in corso d'anno. Chi non dovesse presentare tale documentazione entro il suddetto termine non avrà titolo ad alcun contributo ad integrazione delle rette di cui sopra per l'intero anno scolastico.

Il COMUNE non erogherà alcun contributo ad integrazione delle rette di attività e/o servizi per l'infanzia diversi dal servizio di Scuola dell'Infanzia.

Art. 9

Il COMUNE, qualora venisse istituito il trasporto alunni alle scuole, assicura il servizio stesso anche agli alunni della SCUOLA MATERNA residenti nel Comune.

Art. 10

La SCUOLA MATERNA invierà per opportuna conoscenza all'ASL competente per territorio la tabella dietetica in uso nella Scuola.

Art. 11

La SCUOLA MATERNA si impegna a:

- a) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti;
- b) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
- c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla Scuola dell'Infanzia, secondo le norme vigenti;
- d) costituire sezioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le autorizzazioni concesse dall'autorità scolastica competente;
- e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
- f) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro FISM, CISL, CGIL, UIL, SNALS Scuole, per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- g) non aumentare le rette nel corso dell'anno scolastico rispetto a quanto comunicato alle famiglie in sede di iscrizione, fatta salva l'ipotesi di diminuzione o mancata erogazione dei contributi Regionali e/o Statali, e a determinare le stesse secondo documentate esigenze di bilancio;
- h) produrre al Comune copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo nonché idonea documentazione analitica delle spese sostenute e sull'utilizzo dei contributi ricevuti;
- i) consegnare al competente Ufficio Comunale, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la lista dei bambini iscritti per il medesimo anno scolastico e residenti a Motta Visconti.

Art. 12

Per accertare il rispetto della presente convenzione e per l'esame dei bilanci, è costituita un'apposita Commissione di cui fanno parte:

- * il Sindaco o un suo delegato;
- * l'Assessore alla Pubblica Istruzione;
- * un rappresentante per ogni Gruppo consiliare eletto dal Consiglio Comunale;
- * il Presidente del C.d.A. o un suo delegato;
- * due rappresentanti della SCUOLA MATERNA;
- * due rappresentanti dei genitori di utenti frequentanti, surrogabili qualora perdano la predetta qualifica.

La convocazione della Commissione sarà fatta dal Sindaco o dal Presidente della SCUOLA MATERNA ogni qualvolta lo riterranno necessario e comunque dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Art. 13

In conseguenza di quanto sopra la SCUOLA MATERNA dovrà applicare la normativa prevista dal D. Lgs. N. 39/2013. A tal fine dovrà individuare un proprio responsabile per la prevenzione della corruzione.

Art. 14

Il COMUNE e la SCUOLA MATERNA convengono infine sulla possibilità di organizzare congiuntamente progetti/servizi innovativi/integrativi per l'infanzia, compatibili con quello oggetto della presente concessione, anche attraverso l'utilizzo di beni comunali.

Art. 15

La presente convenzione entrerà in vigore, a seguito dell'approvazione della stessa da parte dei rispettivi organi collegiali e della sottoscrizione, dall'A.S. 2015/2016.

Per il Comune di Motta Visconti
Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maddalena Donà

Per l'Ente Gestore
Il Presidente
Sig. Ferrario Augusto